



“Supporto per identificazione morfologia e genetica di organismi da quarantena con particole riferimento ai vettori della Flavescenza dorata della vite”

* * * * *

Tra

la Regione del Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, P.
IVA 02392630279 (di seguito denominata “Regione”);

e

Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie con sede a Strada le Grazie, 15, 37134
Verona VR, cod.fisc. 93009870234 – p. IVA 01541040232

PREMESSO CHE

Con Delibera della Giunta regionale n. ____ del ____ (Allegato A) è stato approvato il “Attivazione prime azioni di contrasto alle avversità emergenti nel settore primario)” che prevede l’attuazione di 4 azioni, tra cui l’azione 2 “Prove sperimentali di difesa fitosanitaria”.

Con la medesima Deliberazione è stato approvato il Progetto “Supporto per identificazione morfologia e genetica di organismi da quarantena con particole riferimento ai vettori della Flavescenza dorata della vite”, sottoazione 2.5:

- a. È stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario - U.O. Fitosanitario e l’Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie;
- b. con Deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____, Allegato H è stato inoltre approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
- c. La Regione e l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione volta a realizzare il progetto “Supporto per identificazione morfologia e genetica di organismi da quarantena con particole riferimento ai vettori della Flavescenza dorata della vite”;
- d. Grapevine flavescence dorée phytoplasma, agente causale della Flavescenza dorata (FD) della vite, è tra gli organismi da quarantena rilevanti per l’UE il Reg. (UE) 2019/2072. Recentemente in molte Regioni Italiane è stato osservato un aumento delle infezioni ascrivibili ai FD. Le cause di questa recrudescenza possono essere molteplici ed ascrivibili ai cambiamenti dell’ambiente, degli ospiti vegetali, dei patogeni, degli insetti vettori o dei rapporti tra queste diverse componenti, nonché ad una minore efficacia degli insetticidi attualmente disponibili.
- e. Per questo motivo, con il presente progetto si intende applicare protocolli di identificazione basati su metodiche molecolari che rappresentano un’alternativa più affidabile per la corretta identificazione delle specie.
- f. L’utilizzo di marcatori molecolari, quali geni mitocondriali, geni ribosomiali o microsatelliti, permette di discriminare accuratamente le specie di Cicadellidae anche in assenza di caratteri morfologici diagnostici evidenti. Metodi come la PCR (Polymerase Chain Reaction) e il DNA barcoding, che negli artropodi si basa principalmente sul sequenziamento di una porzione della regione mitocondriale del gene per la citocromo ossidasi I (COI) saranno impiegati per confermare morfotipi sospetti e per la tracciabilità genetica dei vettori.
- g. Nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite l’U.O. Fitosanitario– Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha valutato inoltre la necessità non solo di affinare protocolli di diagnostica molecolare, ma anche di comprendere in modo più approfondito i processi di interazione tra fitoplasma e vettore. Tale conoscenza sarà essenziale per la futura



cd2e945e



pianificazione di strategie di difesa mirate e sostenibili.

- h. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;
- i. La Regione del Veneto e Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie concordano di attivare una collaborazione volta a identificare e approfondire la morfologia e la genetica di organismi da quarantena con particolare riferimento ai vettori della Flavescenza dorata della vite;
- j. L'U.O. Fitosanitario ha valutato positivamente la proposta di progetto avanzata dal Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie inerente i "Supporto per identificazione morfologia e genetica di organismi da quarantena con particolare riferimento ai vettori della Flavescenza dorata della vite";
- k. che il Progetto inizia nel 2026 con l'approvazione della Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche, nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

La Regione e l'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione per l'identificazione morfologia e genetica di organismi da quarantena con particolare riferimento ai vettori della Flavescenza dorata della vite;

In attuazione delle direttive UE, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;



- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.

La collaborazione tra la Regione e l'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie nel presente accordo sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - Oggetto

dell'Accordo

- 1) La Regione e Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto “Supporto per identificazione morfologia e genetica di organismi da quarantena con particolare riferimento ai vettori della Flavescenza dorata della vite” come descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____;
- 2) Il presente Accordo riguarda l'attuazione del progetto come descritto nel successivo art. 2;
- 3) L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Attività programmate per il 2026

Per il 2026, il Progetto prevede, in sintesi, l'identificazione morfologia e genetica di organismi da quarantena con particolare riferimento ai vettori della Flavescenza dorata della vite

Spesa prevista: 40.000 euro

ART. 3 – Referenti del Progetto

- 1) Il responsabile per la Regione è il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, dott. Paolo Frasson;
- 2) Il responsabile per l'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie è il prof. Nicola Mori;

ART. 4 – Obblighi delle parti

- 1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
- 2) L'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le attività di laboratorio e di campo.
- 3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
- 4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
- 5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 – Durata

- 1) Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di stipula e ha durata fino al 31/12/2026.



Eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le parti e adottate con decreto del Direttore dell'UO Fitosanitario, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

ART. 6 – Oneri

- 1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

- 1) La Regione riconosce all'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
- 2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie per l'attuazione del progetto fino ad un massimo di **euro 40.000,00 per l'anno 2026**.
- 3) L'università contribuirà alla realizzazione del progetto sostenendo la spesa fino ad un massimo di 4.000,00 euro per l'anno 2026.
- 4) L'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2026.
- 5) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
- 6) La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di pagamento tramite nota di addebito non elettronica riportante il CUP e la descrizione del progetto da emettersi entro il 31/12/2026 mediante girofondo direttamente sul conto Iban intestato all'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie.

ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici

- 1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo modalità condivise.
- 2) La relazione finale dovrà essere approvata dalle parti.
- 3) La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il Progetto, dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.
- 4) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

- 1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
- 2) La Regione e l'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie e alla Deliberazione di Giunta n. ____ del ____.
- 3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 – Responsabilità

- 1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio



personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.

- 2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 – Riservatezza

- 1) La Regione e l'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività;
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

- 1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dall'Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie che dovranno essere comunque riconosciute previa rendicontazione.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

- 1) Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
- 2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
- 3) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

- 1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
- 3) Le spese per l'imposta di bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie che verserà l'imposta virtualmente.

REGIONE VENETO
Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario
U.O. Fitosanitario

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Dipartimento di Biotecnologie

